



**COMUNE DI RAMACCA**  
Provincia di Catania

*Collegio dei Revisori*

**Comune di Ramacca**  
Protocollo Generale  
TIPO - I

**PROT. N. 0016308**  
del 23/09/2015



Al Sig. Sindaco  
Al Responsabile Area Finanziaria  
All' Assessore al Bilancio  
Al Presidente del C. C.  
Al Segretario Generale

Oggetto: **Parere sulla proposta di deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011**

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Vista la richiesta presentata dal Responsabile Area Finanziaria presentata il 21.09.2015 **prot. 16086**;
- Visto il parere di regolarità contabile ed amministrativa rilasciato, dal responsabile;

il Collegio Dei Revisori, in allegato alla presente deposita il parere sulla proposta in oggetto.

Ramacca 23.09.2015

Il Collegio dei Revisori

## Comune di Ramacca

### Collegio dei Revisori

#### Verbale di collegio Revisori

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011.**

Ricevuto in data 21.09.2015 la proposta di deliberazione da sottoporre all'organo esecutivo relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015, con allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
- ✓ Risultato di amministrazione al 1/1/2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;

Considerato che l'articolo 3 comma 5, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: «al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- ✓ a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicata la natura della fonte di copertura;
- ✓ b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscriverne in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- ✓ c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- ✓ d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato
- ✓ e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

Tenuto conto delle indicazioni contenute della Deliberazione delle Sezione Autonomie n. 4 del 24/02/2015 “Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs.118/2011, integrato e corretto del d.lgs. 125/2014)” con particolare riferimento al punto 6, nonché delle indicazioni fornite da ARCONET con i documenti pubblicati nella sezione “Il riaccertamento straordinario dei residui”.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle singole dichiarazioni di riaccertamento a cura dei responsabili di spesa e di entrata e correlate tabelle di analisi

L’organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

### 1 - RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.07.2015 come da relazione presentata dall’organo di revisione con verbale n 32 del 17.06.2015, emerge un risultato di amministrazione così composto:

	2014
Risultato di amministrazione (+/-)	1.303.530,70
di cui:	
a) Vincolato	483.686,79
b) Per spese in conto capitale	
c) Per fondo ammortamento	
d) Per fondo svalutazione crediti	213.391,57
e) Non vincolato (+/-) *	606.452,34

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un’obbligazione giuridicamente perfezionata:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/14	1.303.530,70
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	2.639.236,60
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	8.385.389,98
NUOVO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	7.049.684,08

L’organo di revisione ha proceduto alla verifica secondo la seguente tecnica di campionamento dei residui attivi cancellati.

Dalla verifica effettuata emerge che: gli importi piu’ rilevanti riguardano alcuni tributi locali (esempio ICI case fantasma) che vengono imputati in esercizi successivi nei quali si prevede l’effettiva riscossione (coattiva).

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica secondo la seguente tecnica di campionamento dei residui passivi cancellati con particolare riferimento a quelli ex art. 183 comma 5 nella sua previgente formulazione.

- Dalla verifica effettuata è emerso che: uno degli importi più rilevanti relativo ai residui passivi cancellati riguarda l'anticipazione ex D.L. 35/2013, in quanto le direttive ministeriali chiarivano che la quota residuale andava imputata ad avanzo accantonato e solo di anno in anno dopo il pagamento si storna l'importo di competenza.

Il risultato di amministrazione così rideterminato deve essere verificato in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile.

### **1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità**

I residui attivi confermati nel riaccertamento straordinario devono essere verificati rispetto all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità. A tal fine il punto 5) lettera b) del punto 9.3 del principio contabile 4/2 prevede che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sia determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato.

La normativa in vigore stabilisce che: «In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

L'organo di revisione ha verificato in modo analitico che il metodo di calcolo utilizzato per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità per ogni capitolo di entrata.

L'organo di revisione prende atto che ai fini del calcolo non sono stati considerati:

- i residui attivi da pubblica amministrazione
- i residui attivi coperti da garanzia assicurativa o analoghe forme di garanzia
- i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del Principio Contabile 4/2

L'organo di revisione prende atto che la formula utilizzata è stata per tutti i capitoli quella *con* media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio

L'importo accantonato per fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta pertanto a € 6.324.729,42

### **1.2- Il calcolo della quota accantonata per indennità di fine mandato**

Tenuto conto che anche il principio contabile 4/2, punto 5.2. lettera i) prevede che:

«le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile».

L'organo di revisione prende atto che l'importo non è stato accantonato nell'esercizio in corso, ma sentiti gli uffici competenti lo stesso sarà istituito a partire dall'esercizio successivo.

### 1.3– Altri accantonamenti

L'organo di revisione prende atto che l'ente dei seguenti non ha provveduto ad ulteriori accantonamenti del risultato di amministrazione:, quali ad esempio quelli relativi alle spese legali e al rischio di soccombenza ex punto 5.2 del principio contabile 4/2 lettera h) D.Lgs. 118/2011.

## 2 - DERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Tenuto conto che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: «il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- **in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.**

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato»

L'organo di revisione prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato:

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (-)	€ 1.857.297,72
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (+)	€ 1.906.378,87
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (+)	€ -
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>€ 49.081,15</b>

Il FPV 2014 determinato in sede di riaccertamento straordinario costituisce un'entrata nel bilancio di previsione 2015/2017. Il dettaglio delle movimentazioni è il seguente.

**RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

Entrate accertate reimputate al 2015  
 Entrate accertate reimputate al 2016  
 Entrate accertate reimputate al 2017  
 Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi

**TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI**

Impegni reimputati al 2015  
 Impegni reimputati al 2016  
 Impegni reimputati al 2017  
 Impegni reimputati agli esercizi successivi

**TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI**

VEDI ALLEGATI 5/1 e 5/2 di cui al D.L.gs 118/2011

PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
€ 1.242.592,84	€ 614.654,88
€ 502.304,03	€ 174.458,16
€ 740.288,81	€ 440.195,52
<b>€ 2.485.185,68</b>	<b>€ 1.229.308,56</b>

€ 193.322,82	€ 1.713.006,05
€ 151.587,05	€ 530.176,34
€ 41.735,77	€ 1.182.829,71
<b>€ 386.645,64</b>	<b>€ 3.426.012,10</b>

### 3- CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione al 1/1/2015 che si riassume come segue:

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	2.639.236,60
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) <sup>(11)</sup>	(+)	8.385.389,98
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	1.857.247,72
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	1.906.328,87
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) = (e) - (d) + (f) <sup>(12)</sup>	(-)	49.081,15
RESULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)		7.049.684,08

#### Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):

<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	€	6.324.729,42
fondo accont. Vincolato ANTICIPAZIONI EX d.l. 35	€	6.044.548,50
<b>Totale parte accantonata (i)</b>	€	12.369.277,92
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare di		
<b>Totale parte vincolata (l)</b>		0,00
<b>Totale parte destinata agli investimenti (m)</b>		
<b>Totale parte disponibile (n) = (h) - (i) - (l) - (m)</b>	-€	5.319.593,84
<b>Se (n) è negativo, occorre indicare le modalità di ripiano</b>		

In merito l'organo di revisione osserva che il risultato di amministrazione al 31.12.2014 è rideterminato come da prospetto della pag. 2 della presente, dal quale poi occorre sottrarre i fondi obbligatori della presente tabella. In tal modo l'Ente a seguito di tali operazioni contabili, straordinarie, passa da un risultato positivo ad un risultato negativo (disavanzo) pari ad € 5.319.593,84.

L'Ente provvederà a ripianare tale disavanzo in n. 30 annualità da € 177.319,80.

Tenuto conto:

- del documento predisposto dal Responsabile Area Finanziaria in data 21.09.2015 prot.16086 ;
- degli allegati 5/1 e 5/2 del D.Lgs. 118/2011;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Area Finanziaria in data 21.09.2015;
- delle dichiarazioni dei Responsabili delle varie Aree relative ai riaccertamenti da mantenere, cancellare e/o reimputare;
- delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate

L'ORGANO DI REVISIONE

esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Infine, considerato che il comma 9 dell'articolo 3 del D.Lgs 118/2011 disponendo che: «9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni».

Si invita l'Ente ad effettuare le opportune registrazioni nel bilancio provvisorio al fine di rendere subito operative le rettifiche dovute all'esito del riaccertamento straordinario. Il bilancio di previsione 2015/2017 sarà già predisposto tenuto conto del riaccertamento straordinario; e si invita inoltre l'Amministrazione, attraverso gli uffici competenti, ad effettuare le opportune verifiche e ricognizioni al fine di adempiere ex punto 5.2 del principio contabile 4/2 lettera D.Lgs. 118/2011 alla costituzione di un apposito fondo di soccombenza e fondo spese legali.

L'organo di revisione

